Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 | Roma - Lunedì, 18 ottobre | Numero 246

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1274 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro per i lavori pubblici, di concerto col ministro del tesoro;

Visti i decreti-legge Luogotenenziali 28 marzo 1919, n. 454, e 12 giugno 1919, n. 1225;

Visto il Nostro decreto 2 maggio 1920, n. 597;

Sentita la seconda sezione del Consiglio superiore delle acque, nominata a termini dell'art. 12 del decreto 2 maggio 1920, n. 597;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È ammesso alla sovvenzione annua governativa prevista dall'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale 28 marzo 1919, n. 454 l'impianto proposto dalla Banca Conti e C. di Firenze a Pietrafitta con utilizzazione della lignite del giacimento del Nestore (provincia di Perugia) per la produzione di energia elettrica, mediante un macchinario della potenza installata di 12.000 Kw. con produzione normale di 8800 Kw. e per il ricupero dei sottoprodotti solfato ammonico e catrame.

Alla stessa Società e per l'impianto sopra specificato sono accordati, anche i vantaggi di cui all'art. 3 del ricordato decreto Luogotenenziale 28 marzo 1919, numero 454 con le modalità del decreto Luogotenenziale 12 giugno 1919, n. 1225, salvo quanto sarà stabilito da nuove disposizioni legislative in proposito.

Art. 2.

Tale sovvenzione governativa annua viene accordata per un periodo di anni 20 nella misura massima di lire sessantasei (L. 66) per Kw. installato, ed è ripartita in due quote; di cui una fissa per l'impianto, di lire quarantasei (L. 46) per Kw. installato, ed una per l'esercizio di centesimi uno (cent. 1) per ciascun Kwh. prodotto nell'anno fino ad una produzione massima sovvenzionata di ventiquattro milioni di Kwora annui, oltre la quale non sarà corrisposto ulteriore compenso.

Art. 3.

Alla Banca Conti e C. è concesso di estendere la coltivazione dei giacimenti torbiferi del bacino di Val Nestore in provincia di Perugia alla zona ed entro i limiti segnati nel piano alla scala a 1 : 25,000 dalla Società stessa presentato, compresi gli impianti delle gestioni di Stato che saranno dalla Ditta riscattati corrispondendo un prezzo uguale al valore di stima del materiale in opera calcolato al momento della immissione in possesso.

La durata della concessione è di anni venti, a par-

tire dalla data della messa in esercizio dell'impianto, di cui all'articolo 1 del presente decreto.

La concessione sarà subordinata alle modalità che saranno stabilite da apposito disciplinare da redigersi dall'Ufficio del genio civile di Perugia d'accordo col distretto minerario competente.

Essa concessione viene in ogni modo accordata a rischio e pericolo della Ditta concessionaria rimanendo a suo carico qualunque spesa, onere o responsabilità inerenti e conseguenti alla concessione medesima e con obbligo espresso di rilevare l'Amministrazione dello Stato da ogni e qualsiasi molestia.

Art. 4.

È approvato e reso esecutorio l'annesso atto d'obbligo che stabilisce le modalità e le condizioni alle quali dovranno corrispondere la costruzione e l'esercizio dell'impianto a termini del decreto 28 marzo 1919, n. 454 per produzione di energia e ricavo di sottoprodotti, e le modalità in base alle quali sarà fissata la data da cui comincerà a decorrere la sovvenzione governativa, e sarà provveduto alla corresponsione della medesima.

L'inosservanza o l'inadempienza delle norme e condizioni stabilite nel disciplinare comportano l'immediata decadenza di ogni diritto della Società alla sovvenzione afferente all'esercizio ed agli altri vantaggi accordatile per l'esecuzione e l'esercizio dell'impianto di cui trattasi.

Al pagamento della sovvenziane accordata col presente decreto sarà provveduto con gli stanziamenti da effettuare sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1920-921 e successivi a carico del fondo di cui all'art. 5 del decreto-legge numero 454 del 28 marzo 1919.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 settembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

PEANO — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

ATTO D'OBBLIGO

al quale sono vincolate la concessione della sovvenzione governativa annua e le altre agevolazioni di cui al decreto-legge Luogotenenziale n. 454 del 28 marzo 1919 ed al decreto Reale 2 maggio 1920, n. 597, per la costruzione e l'esercizio di un impianto termoelettrico con utilizzazione di lignite da costruirsi a Pietrafitta (provincia di Perugia) ai sensi della domanda in data 12 giugno 1920 della Ditta Banca Conti e C., con sede in Firenze, e rappresentata dal signor Achille Conti gerente

SI PREMETTE

che la Banca Conti e C. ha presentato in data 12 giugno 1920 una domanda tendente ad ottenere una sovvenzione quale è prevista dall'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale n. 454 del 28 marzo 1919 per la costruzione e l'esercizio di un impianto termo-elettrico atto a trattare centosessantottomila (168.000) tonnellate di lignite all'anno, producendo duemilaottocentocinquanta (2850) tonnellate di solfato ammonico, tremila (3000) tonnellate di catrame, ventiquattro (24) milioni di chilowattora;

che la Ditta stessa ha presentato in data 12 giugno 1920 il progetto esecutivo relativo a tale impianto con allegata relazione giustificativa delle modalità di esecuzione e piani finanziari preventivi di impianto e di esercizio;

che il progetto stesso è stato approvato dalla 2ª sezione del Consiglio superiore delle acque costituita ai sensi del decreto-legge n. 597 del 2 maggio 1920;

che l'impianto proposto è stato riconosciuto meritevole di sovvenzione.

Tutto ciò premesso, col presente atto d'obbligo si stabiliscono le norme e condizioni cui la concessione stessa, nonchè la costruzione e l'esercizio dell'impianto, debbono essere subordinate.

Località e scopo dell'impianto.

Art. 1.

L'impianto termo-elettrico sorgerà nella località di Pietrafitta, in provincia di Perugia, utilizzerà la lignite del bacino del Nestore producendo energia elettrica con ricupero dei sottoprodotti solfato ammonico e catrame.

Combustibile.

Art. 2.

Il combustibile verrà prelevato dalla parte del giacimento in concessione alla Banca Conti e C. nonchè dalle altre zone dello stesso bacino per le quali la Ditta ha domandato l'estensione della concessione, che le viene accordata con lo stesso decreto che approva il presente atto d'obbligo.

La lignite da trattare nell'impianto corrisponde alle seguenti caratteristiche:

Potere calorifico (campione secco) cal. 3913.
Carbonio totale a secco 0/0, 25,50.
Materie volatili, 41,30.
Ceneri, 33,20.
Azoto 1,25.
Materie combustibili 66,80.

Descrizione e scopo dell'impianto

Art. 3

Come risulta dal progetto firmato dalla Ditta concessionaria e approvato, l'impianto di utilizzazione di torba si compone:

a) dei piazzali di deposito, delle vie d'acqua, dei mezzi di trasporto e di manipolazione del combustibile nell'interno dello stabilimento;

b) di un gruppo di n. 18 gassogeni capaci di gassificare complessivamente 57,6 tonnellate di lignite;

c) dei macchinari ed installazioni per la depurazione del gas e il ricupero del catrame e dell'azoto, sotto forma di solfato di ammonio;

d) di n. 7 caldaie ciascuna della superficie riscaldata di cinquecento (500) mq., di cui una di riserva, funzionanti a combustione diretta di gas, per la produzione di sessantanovemila (69,000) kg. all'ora di vapore, a 20 atmosfere e 300 C.;

e) dei turboalternatori per la produzione dell'energia elettrica in numero di tre da quattromila (4000) KW normali, di cui uno di riserva;

f) di tutti gli impianti e accessori compresi i fabbricati per uffici, depositi, servizi di previdenza; varî.

L'impianto, per quanto riguarda la produzione di energia, funzionerà ad integrazione delle installazioni di produzione e distribuzione di energia elettrica nelle regioni Toscana ed Umbra, e più

particolarmente in collegamento con le centrali di Barberino di Mugello e Quarata.

Opere accessorie.

Art. 4.

Gli impianti e le opere relative a:

attraversamenti di strade; strade di accesso; canali di scolo o presa d'acqua; teleferiche o ferrovie portatili, binari di raccordo, linee elettriche per trasporto di energia generata dall'impianto; tubazioni per trasporto di gas, ed in una parola tutte le opere di sistemazione comunque dipendenti ed a completamento degli impianti per assicurare il regolare funzionamento e la utilizzazione, dovranno essere eseguiti a cura e spese esclusive della Ditta concessionaria, sotto l'osservanza ed in armonia con tutte le disposizioni di legge vigenti specialmente nei riguardi della sicurezza e dell'igiene ed in base, ove occorra, a regolari concessioni da chiedersi alle autorità competenti; tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito.

Dichiarazione di pubblica utilità.

Art. 5.

Tutte le opere principali e completive occorrenti per la costruzione, la trasformazione e l'esercizio degli impianti e quelle di cui al precedente art. 4 sono dichiarate di pubblica utilità ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificata dalla legge 18 dicembre 1879, n. 5188.

Termine di ultimazione.

Art. 6.

Le opere saranno iniziate entro il 1920 e dovranno essere compiute entro 30 mesi dalla data del decreto di approvazione del presente atto d'obbligo.

Potranno essere concesse ad insindacabile giudizio del Ministero dei lavori pubblici proroghe per l'ultimazione dell'impianto, previa istanza documentata e dopo regolare constatazione comprovante l'effettiva sussistenza delle cause addotte a giustificazione della domanda. Non iniziandosi l'impianto nel termine stabilito, il presente atto d'obbligo sarà da ritenersi decaduto.

Non appena l'impianto sarà ultimato e messo in regolare continuativo esercizio, il concessionario dovrà richiedere al Ministero dei lavori pubblici la constatazione della piena corrispondenza al progetto approvato ed alle prescrizioni del presente disciplinare.

Constatazioni.

Art. 7.

La constatazione di cui al precedente art. 6, da farsi con provvedimento del Ministero dei lavori pubblici, consisterà:

a) in una verifica degli impianti della miniera onde accertare se essi siano tali da poter fornire la quantità di combustibile necessario annualmente al regolare continuativo funzionamento dell'impianto nella piena efficienza per esso prevista e stabilita;

b) in una verifica dell'impianto nell'interno dello stabilimento per accertare che gli impianti per deposito e sosta del combustibile, nonchè quelli di trasporto e distribuzione agli apparecchi utilizzatori sieno costituiti in relazione alla potenzialità dell'impianto approvato ed alle esigenze del loro funzionamento regolare in piena efficienza di esercizio;

c) nell'accertamento che tutto il macchinario, oltre a corrispondere al progetto approvato, sia convenientemente installato e di fabbricazione e costruzione tale da garantire il normale funzionamento per il previsto orario di lavoro, e che i servizi accessori siano convenientemente predisposti e corrispondano allo scopo;

d) in tutte le prove sperimentali di collaudo che saranno ritenute necessarie per determinare la potenza di funzionamento a pieno carico normale e la potenza installata.

Si intende come potenza di funzionamento a pieno carico normale quella ottenuta con funzionamento continuativo di due qualunque dei tre gruppi da 4000 KW da accertarsi con periodi di lavori di 12 ore durante 7 giorni consecutivi.

Si intende come potenza installata quella risultante dal funzionamento simultaneo dei tre gruppi da 4000 KW per un periodo di tempo non inferiore a 20 minuti, consecutivi, nelle 24 ore;

e) in prova separata sui singoli gruppi per accertare la capacità di sopportare ognuno un sovraccarico del 25 0[0 per un periodo di almeno un'ora.

Verbale di constatazione.

Art. 8.

Delle constatazioni e delle prove di collaudo di cui all'art. 7 sarà steso regolare verbale nel quale saranno inscritti e annessi in allegato integrativo:

a) i risultati degli accertamenti e delle prove;

b) la descrizione degli ulteriori lavori e delle modifiche che all'atto della constatazione ed in dipendenza di quest'ultima fossero state riconosciute necessarie, con l'indicazione del termine di tempo assegnato per la esecuzione e con dichiarazione se, in dipendenza della esecuzione, possa o meno l'impianto entrare in esercizio nelle condizioni volute per far luogo alla sovvenzione.

c) la indicazione della potenza installata agli effetti della calcolazione della sovvenzione annua per KW installato prevista dall'art. 1 del decreto legge Luogotenenziale n. 454 del 28 marzo 1919. E mentre resta fermo che la potenza installata al massimo è stabilita in dodicimila (12,000) KW si consentirà su tale potenza risultante dagli accertamenti di cui all'art. 7 una tolleranza massima del cinque per cento (5 0[0). Nel caso che tale tolleranza fosse oltrepassata il Ministero dei lavori pubblici potrà modificare le basi della concessione a suo insindacabile giudizio.

Verbale suppletivo.

Art. 9.

Quando, in relazione al disposto della lettera *b)* del precedente articolo 8 sia espressa in verbale la dichiarazione di rinvio della messa in esercizio dell'impianto fino ad avvenuta esecuzione dei lavori di aggiunta o di modificazione, la Banca Conti & C. rinnoverà dopo eseguiti tali lavori, l'avviso di cui all'ultimo punto dell'art. 6; e sarà provveduto a nuova constatazione suppletiva con conseguente compilazione di nuovo verbale in analogia a quanto è detto nei precedenti articoli 7 e 8. Le constatazioni suppletive potranno essere limitate alle varianti ed ai nuovi lavori quando le une e gli altri non interessino le caratteristiche di potenzialità dell'impianto.

Periodo di garanzia.

Art. 10.

Dopo almeno tre mesi dalla data di attivazione dell'impianto, il quale in tale periodo di garanzia deve funzionare continuamente in regime normale, sarà eseguita una nuova constatazione, per accertare che nel periodo stesso l'impianto ha sempre funzionato regolarmente in ogni sua parte in modo da dare affidamento sicuro per il regolare funzionamento avvenire.

Di tale constatazione verrà redatto verbale che avrà effetto anche per quanto riguarda la corresponsione afferente all'esercizio dell'impianto.

Sovvenzione.

Art. 11.

La sovvenzione annua governativa di cui all'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale n. 454 del 28 marzo 1919 è fissata in complessive lire sessantasei per KW. installato, e quindi complessivamente in L. 792.000 annue, così ripartite:

a) quota fissa per l'impianto lire quarantasei (46) per ogni KW. installato quale risulta dal progetto e quale deve risultare confermato dal verbale di cui al precedente art. 8 o dall'eventuale verbale suppletivo di cui all'art. 9 e cioè al massimo per 12.000 KW. con un ammontare annuo di lire 552.000 (cinquecentocinquantaduemila); salvo quanto è disposto alla fine dell'art. 8. A tale quota sono estensibili le concessioni di cui all'art. 6 del decreto Luogotenenziale del 12 febbraio 1919, n. 242;

b) quota per l'esercizio di centesimi uno per ogni KW. ora prodotto fino ad un massimo di ventiquattro milioni di KW. ora per ogni anno, e cioè fino ad un ammontare annuo massimo di lire duecentoquarantamila (240.000) e la decorrenza di tale quota di sovvenzione avrà luogo dalla data del precedente verbale di cui all'art. 8 ed eventualmente di quello di cui all'art. 9, in cui sia dichiarato che l'impianto possa entrare in regolare esercizio.

Durata della sovvenzione.

Art. 12.

La sovvenzione di cui al precedente art. 11 è fatta per anni venti.

Pagamento della sovvenzione.

Art. 13.

Il pagamento della quota fissa per l'impianto è fatto annualmente insieme a quello della quota mobile.

La quota *b)* di sovvenzione, di cui al precedente art. 11 relativa all'esercizio dell'impianto sarà corrisposta annualmente posticipata in una cifra globale determinata in base a verbale di liquidazione da emettersi dal Ministero dei lavori pubblici, tenuto conto della quantità di energia prodotta ed erogata nell'anno e del regolare funzionamento dell'impianto.

I mandati saranno emessi dal Ministero dei lavori pubblici non oltre tre mesi dalla scadenza dei singoli pagamenti. Nessun compenso sarà peraltro dovuto alla Ditta concessionaria per eventuali ritardi nei pagamenti dipendenti dallo svolgimento delle necessarie relative pratiche amministrative.

Inadempienze.

Art. 14.

La Ditta concessionaria dovrà dare immediato avviso al Ministero dei lavori pubblici di qualunque sospensione dell'esercizio non dovuta a cause normali inerenti alle modalità di utilizzazione.

Nel caso di sospensioni o di gravi irregolarità di esercizio imputabili a negligenza o colpa della Ditta concessionaria, il Ministero dei lavori pubblici potrà a suo giudizio insindacabile ridurre o sopprimere temporaneamente la corrisposta della quota di sovvenzione relativa all'esercizio di cui alla lettera *b)* dell'art. 11 anche se maturata, e potrà altresì subentrare nel possesso dell'impianto termoelettrico sovvenzionato. In tale ultimo caso alla Ditta concessionaria verrà corrisposta la parte presunta del costo d'impianto che residua fatta deduzione dell'importo corrispondente all'imposta per sopraprofitti di guerra impegnati nell'opera, nonchè del valore capitale realizzato, vincolando in tutto o parte la sovvenzione fissa.

Nel caso in cui la Ditta concessionaria alienasse parte del macchinario in modo da diminuire l'efficienza dell'impianto il Ministero dei lavori pubblici potrà far valere l'azione di riservato dominio sull'intiero impianto sovvenzionato.

Vigilanza.

Art. 15.

Il Ministero dei lavori pubblici ha diritto di vigilanza della miniera in quanto si riferisce al funzionamento dell'impianto stesso. La Ditta concessionaria consentirà e faciliterà pertanto, in qualunque tempo l'accesso, le visite, i controlli e le eventuali prove sperimentali da parte del personale all'uopo autorizzato.

Il controllo della erogazione dell'energia sarà eseguito in base alle indicazioni dei contatori installati a cura dell'Amministrazione finanziaria. All'atto delle letture periodiche da eseguirsi a termini della legge 8 agosto 1915 da parte degli agenti di finanza, si faranno controfirmare da questi appositi bollettini riproducenti le indicazioni delle letture fatte e le eventuali osservazioni o riserve di detti agenti. Tali bollettini saranno inviati in piego raccomandato entro otto giorni dalla data della loro compilazione. La vigilanza nei riguardi della polizia mineraria, spetta al distretto minerario di Carrara.

Partecipazione dello Stato agli utili.

Art. 16.

Lo Stato avrà diritto di partecipare agli utili dell'azienda ai sensi e nella misura prevista dall'art. 5 del decreto Luogotenenziale del 12 febbraio 1919, n. 242, sostituito con l'art. 52 del decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, quando il complesso degli utili distribuito agli azionisti aumentato delle somme passate alla riserva, e provenienti dall'esercizio dell'impianto di utilizzazione del combustibile, superi il sette per cento (7 0|0) del capitale supposto effettivamente sborsato, intendendosi per capitale supposto effettivamente sborsato la somma residuale sull'importo presunto dell'opera in lire trentadue milioni e duecentocinquantamila (L. 32.250.000) fatta deduzione della sovraimposta per soprapprofitti di guerra impegnata nell'opera stessa e denunziata a norma dell'art. 3 del decreto Luogotenenziale 12 giugno 1919, n. 1225.

Ai fini del predetto articolo il conto esercizio dell'impianto di utilizzazione del combustibile si terrà separato da quello della miniera e delle altre attività sociali.

Bilanci.

Art. 17.

La Ditta concessionaria dovrà comunicare annualmente al Ministero dei lavori pubblici entro un mese dall'approvazione del bilancio i risultati della gestione dell'azienda.

Il Ministero dei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro, accerterà la quota di partecipazione spettante allo Stato, che verrà portata in deduzione della più prossima sovvenzione da corrispondersi.

Sarà in facoltà del Ministero dei lavori pubblici di fare ispezionare gli atti, registri e documenti contabili ed amministrativi concernenti l'azienda e la Ditta concessionaria dovrà somministrare tutti i documenti e gli schiarimenti che fossero richiesti per la sospensione della sovvenzione non vincolata ai sensi dell'articolo successivo.

Cessione a terzi di parte della sovvenzione.

Art. 18.

È fatta facoltà alla Ditta concessionaria, previa autorizzazione da concedersi dal Ministero dei lavori pubblici, sentito quello del tesoro, di fare operazioni garantite sulla parte di sovvenzione fissa di cui all'art. 11.

Le obbligazioni che venissero eventualmente emesse col vincolo della sovvenzione governativa, esclusivamente per costruzione delle opere contemplate nel presente disciplinare o dichiarate sovvenzionabili sono soggette alla tassa di negoziazione di L. 1.20 °/₀₀ (decimi compresi).

Cessioni e mutui.

Art. 19.

Nel caso di cessione della sovvenzione; o di stipulazione di mutui, o per tutti gli atti relativi all'acquisto od alla espropriazione dei terreni occorrenti sia per la coltivazione del giacimento che per la costruzione dell'impianto verrà applicato un solo diritto fisso di una lira come esenzione del diritto proporzionale di registro.

(Articoli 48, 49, del decreto Luogotenenziale 9 ottobre 1919, numero 2161).

Esenzioni da imposte.

Art. 20.

Tutti i fabbricati e gli immobili contenuti nell'impianto di cui agli articoli 1 e 3 saranno esenti dalla imposta e sovrimposta fabbricati per dieci anni dalla data della regolare entrata in esercizio determinato come all'art. 8 e tutti i redditi industriali relativi saranno esenti dall'imposta di ricchezza mobile per 5 anni dalla stessa data. (Art. 3 del decreto Luogotenenziale 28 marzo 1919, n. 454).

Energia per usi agricoli.

Art. 21.

La Ditta concessionaria dovrà tenere a disposizione del Comitato del Consiglio di agricoltura di cui all'art. 17 del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1995, ottocento KW. (800) al prezzo di cent. 15 (centesimi quindici) per KW. Tale energia se non richiesta per usi agricoli non potrà essere ceduta a terzi che con contratti annuali, previa autorizzazione del Ministero di agricoltura.

Energia per l'elettrificazione ferroviaria.

Art. 22.

Il Ministero dei lavori pubblici si riserva di determinare prima che sia ultimato l'impianto se intenda acquistare per l'elettrificazione delle ferrovie tutta o parte dell'energia ricavabile dall'impianto stesso.

Nel caso di acquisto il prezzo di fornitura dell'energia sarà stabilito tenendo presenti anche le norme sancite nel decreto-legge 2 maggio 1920, n. 597.

Divieto di cessione.

Art. 23.

Senza il consenso dell'autorità concedente il concessionario non potrà cedere ad altri nemmeno in parte la concessione sotto pena di decadenza; non riconoscendo l'Amministrazione governativa nei suoi riguardi efficacia alla cessione che, ciò nonostante, fosse intervenuta.

Controversie.

Art. 24.

Tutte le controversie che avessero a sorgere in ordine alle applicazioni dei patti della concessione sia in corso di costruzione, sia durante l'esercizio, saranno deferite al giudizio arbitrale inappellabile di una Commissione composta di tre membri nominati uno [illegible]la Ditta concessionaria, uno dal Ministero dei lavori pubblici, il [illegible]o, con funzioni di presidente, dal presidente del Consiglio di [illegible].

Spese di concessione e di registrazione.

Art. 25.

[illegible]le spese inerenti alla concessione sono a carico della Ditta [illegible]onaria. Il presente atto d'obbligo verrà registrato con la [illegible]ssa di una lira con esenzione del diritto proporzionale di [illegible], ai sensi dell'art. 2 del decreto Luogotenenziale 12 feb[illegible]919, rispettivamente agli articoli 39 R. decreto-legge 9 otto[illegible]19, n. 2161.

Domicilio.

Art. 26.

[illegible] tutti gli effetti del presente atto d'obbligo la Ditta concessio[illegible]a fissa il proprio domicilio presso la propria sede in Firenze.

Impegnatività.

Art. 27.

Il presente atto d'obbligo diviene completamente impegnativo per la Ditta concessionaria all'atto della firma; mentre per l'amministrazione del Ministero dei lavori pubblici non lo sarà se non dopo registrato alla Corte dei conti il rispettivo decreto di approvazione.

Preventivo di costo dell'impianto per la gassificazione di lignite con recupero di sottopredotti e produzione di energia elettrica da costruirsi dalla Società Banca Conti e C. a Pietrafitta (Perugia)

Preventivo di impianto.

Terreni	27,000
Fondazioni gassogeni	72,000
Prese d'acqua (1[2 del preventivo)	1,140,000
Fabbricati per macchinari	2,875,000
Fabbricato pompe	145,000
Costruzioni in cemento armato	647,000
Fabbricato concentrazione, ecc.	273,000
Laboratorio, ecc.	138,000
Vasche catrame, ecc.	320,000
Officina meccanica	169,000
Officine falegnami	80,000
Refettorio e annessi	35,000
Infermeria e annessi	23,000
Case operaie	490,000
Abitazione direttore	60,000
Case impiegati	140,000
Gassogeni	6,000,000
Turboalternatori	4,800,000
Turboalternatore a ricupero	600,000
Avviamento	200,000
Caldaie	5,250,000
Tubazioni	800,000
Trasformatori	2,500,000
Torri refrigeranti	300,000
Impianti accessori	820,000
	28,047,000
Impreviste, spese generali, ecc. 15 0[0	4,208,000
	32,250,000

Uscite:

Rinnovamento 2 0[0	645,000
Interessi e ammortamenti 1[2 - 12 0[0	1,935,000
Personale	720,000
Materiali d'esercizio	840,000
Direzione, spese generali	500,000
Acido solforico 3400 × 130	440,000
Combustibili 158,000 tonn. a L. 18 + 1,80 = 19[80 circa	3,330,000
Totale L.	8,410,000

Entrate:

Solfato tonnellate 2850 a L. 1200	3,420,000
Catrame tonnellate 3000 a L. 200	600,000
Energia Kwh 24,000,000 a L. 0,15	3,600,000
Totale L.	7,620,000

Differenza passiva. . . . . . . L. 790,000

Sovvenzione sui 12,000 Kw installati

$$\frac{790,000}{12,000} = \text{circa L. } 66.$$

Roma, 16 settembre 1920.

Il ministro dei lavori pubblici
PEANO.

Il numero 1275 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro per i lavori pubblici, di concerto col ministro del tesoro;

Visti i decreti-legge Luogotenenziali 28 marzo 1919, n. 454, e 12 giugno 1919, n. 1225;

Visto il Nostro decreto 2 maggio 1920, n. 597;

Sentita la seconda sezione del Consiglio superiore delle acque nominata a termini dell'art. 12 del decreto 2 maggio 1920, n. 597;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È ammesso alla sovvenzione annua governativa prevista dall'art 1 del decreto-legge Luogotenenziale 28 marzo 1919, n. 454, l'impianto proposto dalla Società anonima Torbiere di Marcaria per l'utilizzazione della torba dei giacimenti di Mosio, Marcaria, Gazzuolo e Marsonara (provincia di Mantova) per la produzione di gas in servizio di 4 fornaci Hoffmann capaci di produrre 25 milioni di mattoni normali e quattro forni da calce capaci di produrre 8000 quintali di calce bianca o idraulica ogni anno, mediante un macchinario della potenza installata di 62,400 milioni di calorie anno, con ricupero dei sottoprodotti solfato ammonico e catrame.

Alla stessa Società e per l'impianto sopra specificato sono accordati anche i vantaggi di cui all'art. 3 del ricordato decreto Luogotenenziale 28 marzo 1919, n. 454 con le modalità del decreto Luogotenenziale 12 giugno 1919, n. 1225, salvo quanto sarà stabilito da nuove disposizioni legislative in proposito.

Art. 2.

Tale sovvenzione governativa annua viene accordata per un periodo di anni 20 nella misura massima di lire quattro (L. 4,00) per ogni milione di calorie installate, ed è ripartita in due quote, di cui una fissa per l'impianto di lire due e cent. cinquanta (L. 2,50) per milione di calorie installate ed una per l'esercizio di cent. 40 (L. 0,40) per ogni 100 mc. di gas prodotto nell'anno fino ad una produzione massima sovvenzionata di ventitre milioni quattrocentomila metri cubi di gas annui, oltre la quale non sarà corrisposto ulteriore compenso.

Art. 3.

Alla Società anonima torbiere di Marcaria è concesso di estendere la coltivazione dei giacimenti torbiferi nei comuni di Marcaria, Gazzuolo e Acquanegra sul Chiese (provincia di Mantova) alla zona ed entro i limiti segnati in verde sul piano alla scala a 125,000 dalla Società stessa presentato.

La durata della concessione è di venti anni a partire dalla data della messa in esercizio dell'impianto di cui all'art. 1 del presente decreto.

La concessione sarà subordinata alle modalità che saranno stabilite da apposito disciplinare da redigersi dall'Ufficio del genio civile di Mantova, d'accordo col distretto minerario di Padova.

Essa concessione viene in ogni modo accordata a rischio e pericolo della Ditta concessionaria rimanendo a suo carico qualunque spesa, onere o responsabilità inerenti e conseguenti alla concessione medesima e con obbligo espresso di rilevare l'Amministrazione dello Stato da ogni e qualsiasi molestia.

Art. 4.

È approvato e reso esecutorio l'annesso atto d'obbligo che stabilisce le modalità e le condizioni alle quali dovranno corrispondere la costruzione e l'esercizio dell'impianto a termini del decreto 28 marzo 1919, n. 454, per produzione di gas e ricavo di sottoprodotti, e le modalità in base alle quali sarà fissata la data da cui comincerà a decorrere la sovvenzione governativa, e sarà provveduto alla corresponsione della medesima.

L'inosservanza e l'inadempienza delle norme e condizioni stabilite nel disciplinare comportano l'immediata decadenza di ogni diritto della Società alla sovvenzione afferente all'esercizio ed agli altri vantaggi accordatile per l'esecuzione e l'esercizio dell'impianto di cui trattasi.

Al pagamento della sovvenzione accordata col presente decreto sarà provveduto con gli stanziament da effettuare sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1920-921 e successivi termini dell'art. 5 del decreto-legge 28 marzo n. 454.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del si dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a ci spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 settembre 19

VITTORIO EMANUELE.

PEANO —

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

ATTO D'OBBLIGO

al quale sono vincolate la concessione della sovvenziona g tiva annua e le altre agevolazioni di cui ai decreti-legge L nenziali n. 454 del 28 marzo 1919 e n. 1225 del 12 giugn nonchè al decreto Reale 2 maggio 1920, n. 597, per la costr e l'esercizio di un impianto termico con utilizzazione di tor costruirsi a Mosio, frazione di Acquanegra sul Chiese (provinc Mantova) ai sensi della domanda in data 8 luglio 1920, della cietà anonima torbiere di Marcaria, con sede in Genova, capit L. 6.200.000, e rappresentata dal signor rag. Enrico Delping, amministratore delegato

SI PREMETTE

che la Società anonima torbiere di Marcaria ha presentato, in da

3 luglio 1920, una domanda tendente ad ottenere una sovvenzione quale è prevista dall'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale n. 454 del 28 marzo 1919, per la costruzione e l'esercizio di un impianto termico atto a trattare ventiquattromila (24 000) tonnellate di torba ragguagliata anidra all'anno, producendo mille (1000) tonnellate di solfato ammonico, seicento (600) tonnellate di catrame, ventiquattro (24) milioni di metri cubi di gas da impiegarsi nelle fornaci e nei forni da calce di proprietà della Società;

che la Società stessa ha presentato in data 8 luglio 1920 il progetto esecutivo relativo a tale impianto con allegata relazione giustificativa delle modalità di esecuzione e piani finanziari preventivi di impianto e di esercizio;

che il progetto stesso è stato approvato dalla seconda sezione del Consiglio superiore delle acque costituita ai sensi del decreto-legge n. 597 del 2 maggio 1920;

che l'impianto proposto è stato riconosciuto meritevole di sovvenzione.

Tuttociò premesso, col presente atto d'obbligo si stabiliscono le norme e condizioni cui la concessione stessa, nonchè la costruzione e l'esercizio dell'impianto, debbono essere subordinate.

Località e scopo dell'impianto.

Art. 1.

L'impianto termico sorgerà nella località Mosio, in provincia di Mantova, comune di Acquanegra sul Chiese utilizzerà la torba delle Torbiere di Mosio, Marcaria, Gazzuolo e Margonare producendo gas di torba con ricupero dei sottoprodotti solfato-ammonico e catramo.

Combustibile.

Art. 2.

Il combustibile verrà prelevato gradualmente e successivamente dalle quattro torbiere di proprietà della Società anonima Torbiere di Marcaria, nonchè dalle altre zone degli stessi bacini per le quali la Ditta ha domandato l'estensione della concessione, che le viene accordata con lo stesso decreto che approva il presente atto d'obbligo.

La torba da trattare nell'impianto corrisponde alle seguenti caratteristiche:

Potere calorifico (campione secco), cal. 3600 *a* 4000.
Carbonio fisso a secco 0/0, 25 *a* 30.
Materie volatili 0/0, 50 *a* 56.
Azoto 0/0, 2,26 *a* 2,36.
Ceneri 0/0, 18 *a* 22.

Descrizione e scopo dell'impianto.

Art. 3.

Come risulta dal progetto firmato dalla Ditta concessionaria e approvato, l'impianto di utilizzazione di torba si comporrà:

a) dei piazzali e tettoie di deposito, dei mezzi di trasporto e di manipolazione del combustibile nell'interno dello stabilimento;

b) di un gruppo di n. 3 gassogeni capaci di gassificare complessivamente 9 tonnellate di torba ragguagliata anidra all'ora e di produrre in regime normale seimila (6000) mc. di gas all'ora, ed a regime forzato seimilacinquecento (6500) metri cubi;

c) dei macchinari ed installazioni per la depurazione del gas e il ricupero del catrame e dell'azoto, sotto forma di solfato di ammonio;

d) di n. 2 caldaie, ciascuna della superficie riscaldata di novantasei (96) mq. di cui una di riserva, funzionanti a combustione diretta di torba, di gas, di catrame per la produzione del vapore necessario al funzionamento degli impianti interni;

e) di tutti gli impianti, accessori, compresi i fabbricati per uffici, depositi, servizi di previdenza, vari.

L'impianto, per quanto riguarda la produzione di gas, funzionerà in servizio di quattro fornaci Hoffmann capaci di produrre 25 milioni di mattoni normali all'anno e di quattro forni da calce capaci di produrre 6000 tonnellate annue di calce bianca o idraulica.

Opere accessorie.

Art. 4.

Gli impianti e le opere relative a: attraversamenti di strade; strade di accesso; canali di scolo o presa d'acqua; teleferiche, o ferrovie portatili, binari di raccordo, linee elettriche per trasporto di energia generata dall'impianto; tubazioni per trasporto di gas, ed in una parola tutte le opere di sistemazione comunque dipendenti od a complemento degli impianti per assicurare il regolare funzionamento e la utilizzazione, dovranno essere eseguiti a cura e spese esclusive della Ditta concessionaria, sotto l'osservanza ed in armonia con tutte le disposizioni di leggi vigenti specialmente nei riguardi della sicurezza e dell'igiene ed in base, ove occorra, a regolari concessioni da chiedersi alle autorità competenti; tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito.

Dichiarazioni di pubblica utilità.

Art. 5.

Tutte le opere principali e completive occorrenti per la costruzione, la trasformazione, l'esercizio degli impianti e quelle di cui al precedente art. 4 sono dichiarate di pubblica utilità ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificata dalla legge 18 dicembre 1879, n. 5188.

Termine di ultimazione.

Art. 6.

Le opere saranno iniziate entro tre mesi e dovranno essere compiute entro 30 mesi dalla data del decreto di approvazione del presente atto d'obbligo.

Potranno essere concesse ad insindacabile giudizio del Ministero dei lavori pubblici proroghe per l'ultimazione dell'impianto, previa istanza documentata o dopo regolare constatazione comprovante l'effettiva sussistenza delle cause addotte a giustificazione della domanda. Non iniziandosi l'impianto nel termine stabilito, il presente atto d'obbligo sarà da ritenersi decaduto.

Non appena l'impianto sarà ultimato e messo in regolare continuativo esercizio, il concessionario dovrà richiedere al Ministero dei lavori pubblici la constatazione della piena corrispondenza al progetto approvato ed alle prescrizioni del presente disciplinare.

Constatazioni.

Art. 7.

La constatazione di cui al precedente articolo 6 da farsi con provvedimento del Ministero dei lavori pubblici consisterà:

a) in una verifica degli impianti della torbiera onde accertare se essi siano tali da poter fornire la quantità di combustibile necessario annualmente al regolare continuativo funzionamento dell'impianto nella piena efficienza per esso prevista e stabilita;

b) in una verifica degli impianti nell'interno dello stabilimento per accertare che gli impianti per deposito e sosta del combustibile, nonchè quelli di trasporto e distribuzione agli apparecchi utilizzatori siano costituiti in relazione alla potenzialità dell'impianto approvato ed alle esigenze del loro funzionamento regolare in piena efficienza di esercizio;

c) nell'accertamento che tutto il macchinario, oltre a corrispondere al progetto approvato, sia convenientemente installato e di fabbricazione e costruzione tale da garantire il normale funzionamento per il previsto orario di lavoro, e che i servizi accessori siano convenientemente predisposti e corrispondano allo scopo;

d) in tutte le prove sperimentali di collaudo che saranno ritenute necessarie per determinare la potenza termica di funzionamento a pieno carico dell'impianto di gassificazione.

Si intende come potenza di funzionamento a pieno carico dell'impianto di gassificazione quella ottenuta con funzionamento continuativo dei tre gassogeni in servizio delle quattro fornaci aventi una produzione oraria media di 3000 mattoni pieni tipo normale, ed in servizio dei tre o quattro forni di calce aventi complessivamente una produzione media oraria di 15 quintali di calce fra bianca ed idraulica, oltre ai servizi ausiliari della installazione.

Tale potenza sarà da accertarsi con periodo di lavoro continuativo di sette giorni consecutivi, tenuto conto delle esigenze del lavoro delle fornaci, e misurando durante il detto periodo per 12 ore ogni giorno i metri cubi di gas prodotti o producibili dall'impianto a mezzo di apposito contatore di fabbricazione od altro equivalente misuratore da stabilirsi d'accordo previa accettazione del tipo da parte dell'Amministrazione governativa.

Verbale di constatazione.

Art. 8.

Delle constatazioni e delle prove di collaudo di cui all'art. 7 sarà steso regolare verbale nel quale saranno inscritti o annessi in allegato integrativo:

a) i risultati degli accertamenti e delle prove;

b) la descrizione degli ulteriori lavori e delle modifiche che all'atto della constatazione ed in dipendenza di quest'ultima fossero state riconosciute necessarie, con l'indicazione del termine di tempo assegnato per la esecuzione e con dichiarazione se, in pendenza della esecuzione, possa o meno l'impianto entrare in esercizio nelle condizioni volute per far luogo alla sovvenzione;

c) la indicazione della potenza termica installata agli effetti della calcolazione della sovvenzione annua per milione di calorie installate prevista dall'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale n. 454 del 28 marzo 1919. E mentre resta fermo che la potenza installata al massimo è stabilita secondo il progetto in 62,400 milioni di calorie annue a cui corrisponde una produzione normale oraria di 6000 metri cubi di gas da 1250 calorie, si consentirà su tale potenza risultante dagli accertamenti di cui all'art. 7 una tolleranza massima del cinque per cento (5 0[0). Nel caso che tale tolleranza fosse oltrepassata il Ministero dei lavori pubblici potrà modificare le basi della concessione a suo insindacabile giudizio.

Verbale suppletivo.

Art. 9.

Quando, in relazione al disposto della lettera *b)* del precedente art. 8, sia espressa in verbale la dichiarazione di rinvio della messa in esercizio dell'impianto fino ad avvenuta esecuzione dei lavori di aggiunta o di modificazione, la Società anonima Torbiere di Marcaria rinnoverà, dopo eseguiti tali lavori, l'avviso di cui all'ultimo punto dell'art. 6, e sarà provveduto a nuova constatazione suppletiva con conseguente compilazione di nuovo verbale in analogia a quanto è detto nei precedenti articoli 7 e 8. Le constatazioni suppletive potranno essere limitate alle varianti ed ai nuovi lavori quando le une e gli altri non interessino le caratteristiche di potenzialità dell'impianto.

Periodo di garanzia.

Art. 10.

Dopo almeno tre mesi dalla data di attivazione dell'impianto il quale in tale periodo di garanzia deve funzionare continuamente in regime normale, sarà eseguita una nuova constatazione, per accertare che nel periodo stesso l'impianto ha sempre funzionato regolarmente in ogni sua parte in modo da dare affidamento sicuro per il regolare funzionamento avvenire.

Di tale constatazione verrà redatto verbale che avrà effetto anche per quanto riguarda la corresponsione della parte di sovvenzione afferente all'esercizio dell'impianto.

Sovvenzione.

Art. 11.

La sovvenzione annua governativa di cui all'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale n. 454 del 28 marzo 1919 è fissata in complessive lire quattro per milione di calorie installate e quindi complessivamente per 62,400 milioni di calorie in 249,600 lire annue così ripartite:

a) quota fissa per l'impianto lire due e centesimi cinquanta (L. 2,50) per ogni milione di calorie installate quale risulta dal progetto e quale deve risultare confermato dal verbale di cui al precedente art. 8 o dall'eventuale verbale suppletivo di cui all'art. 9 e cioè al massimo per 62,400 milioni di calorie con un ammontare annuo di L. 156.000 (centocinquataseimila); salvo quanto è disposto alla fine dell'art. 8 A tale quota sono estensibili le concessioni di cui all'art. 6 del decreto Luogotenenziale del 12 febbraio 1919, n. 242;

b) quota per l'esercizio di centesimi quaranta (L. 0,40) ogni centro metri cubi di gas da 1250 calorie prodotto fino ad un ammontare annuo massimo di lire novantremilaseicento (93.600) e la decorrenza di tale quota di sovvenzione avrà luogo dalla data del precedente verbale di cui all'art. 8, ed eventualmente di quello di cui all'art. 9, in cui sia dichiarato che l'impianto possa entrare in regolare esercizio.

Durata della sovvenzione.

Art. 12.

La sovvenzione di cui al precedente art. 11 è fatta er anni venti.

Pagamento della sovvenzione.

Art. 13.

Il pagamento della quota fissa per l'impianto è fatto annualmente insieme a quello della quota mobile.

La quota *b)* di sovvenzione, di cui al precedente articolo 11 relativa all'esercizio dell'impianto sarà corrisposta annualmente posticipata in una cifra globale determinata in base a verbale di liquidazione da emettersi dal Ministero dei lavori pubblici tenuto conto della quantità di gas prodotto ed erogato nell'anno e dal regolare funzionamento dell'impianto.

I mandati saranno emessi dal Ministero dei lavori nubblici non oltre tre mesi dalla scadenza dei singoli pagamenti. Nessun compenso sarà peraltro dovuto alla Ditta concessionaria per eventuali ritardi nei pagamenti dipendenti dallo svolgimento delle necessarie relative pratiche amministrative.

Inadempienze.

Art. 14.

La Ditta concessionaria dovrà dare immediato avviso al Ministero dei lavori pubblici di qualunque sospensione dell'esercizio non dovuta a cause normali inerenti alle modalità di utilizzazione.

Nel caso di sospensioni o di gravi irregolarità di esercizio imputabili a negligenza o colpa della Ditta concessionaria, il Ministero dei lavori pubblici potrà a suo giudizio insindacabile ridurre o sopprimere temporaneamente la corrisposta della quota di sovvenzione relativa all'esercizio di cui alla lettera *b)* dell'art. 11 anche se maturata.

Nel caso in cui la Ditta concessionaria alienasse parte del macchinario in modo da diminuire l'efficienza dell'impianto il Ministero dei lavori pubblici potrà far valere l'azione di riservato dominio sull'intiero impianto sovvenzionato.

Vigilanza.

Art. 15.

Il Ministero dei lavori pubblici ha diritto di vigilanza delle tor-

biere in quanto si riferisce al funzionamento dell'impianto stesso. La Ditta concessionaria consentirà e faciliterà pertanto in qualunque tempo l'accesso, le visite, i controlli e le eventuali prove sperimentali da parte del personale all'uopo autorizzato.

Il controllo della erogazione del gas sarà eseguito in base alle indicazioni dei contatori installati con le norme fissate dall'Amministrazione finanziaria. All'atto delle letture periodiche da eseguirsi a termini della legge 8 agosto 1895 da parte degli agenti di finanza, si faranno controfirmare da questi appositi bollettini riproducenti le indicazioni delle letture fatte e le eventuali osservazioni o riserve di detti agenti. Tali bollettini saranno inviati in piego raccomandato entro otto giorni dalla data della loro compilazione. La vigilanza, nei riguardi della polizia mineraria, spetta al distretto minerario di Padova.

Partecipazione dello Stato agli utili.

Art. 16.

Lo Stato avrà diritto di partecipare agli utili dell'azienda ai sensi e nella misura prevista dall'art. 5 del decreto Luogotenenziale del 12 febbraio 1919, n. 242, sostituito con l'art. 52 del decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, quando il complesso degli utili distribuito agli azionisti aumentato delle somme passate alla riserva, e provenienti dall'esercizio dell'impianto di utilizzazione del combustibile, superi il sette per cento (7 0[0) del capitale supposto effettivamente sborsato, intendendosi per capitale supposto effettivamente sborsato la somma residuale sull'importo presunto dell'opera in lire cinque milioni e seicentomila (L. 5.600.000) fatta deduzione della sovraimposta per sopraprofitti di guerra impegnata nell'opera stessa e denunziata a norma dell'art. 3 del decreto Luogotenenziale 12 giugno 1919, n. 1225, in L. 1.925.000.

Ai fini del predetto articolo il conto di esercizio dell'impianto di utilizzazione del combustibile si terrà separato da quello della torbiera, delle fornaci e delle altre attività sociali.

Bilanci.

Art. 17.

La Ditta concessionaria dovrà comunicare annualmente al Ministero dei lavori pubblici, entro un mese dall'approvazione del bilancio, i risultati della gestione dell'Azienda.

Il Ministero dei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro, accerterà la quota di partecipazione spettante allo Stato, che verrà portata in deduzione della più prossima sovvenzione da corrispondersi.

Sarà in facoltà del Ministero dei lavori pubblici di fare ispezionare gli atti, registri e documenti contabili ed amministrativi concernenti l'Azienda e la Ditta concessionaria dovrà somministrare tutti i documenti e gli schiarimenti che fossero richiesti per la sospensione della sovvenzione non vincolata ai sensi dell'articolo successivo.

Cessione a terzi di parte della sovvenzione.

Art. 18.

È fatta facoltà alla Ditta concessionaria, previa autorizzazione da concedersi dal Ministero dei lavori pubblici, sentito quello del tesoro, di fare operazioni garantite sulla parte di sovvenzione fissa di cui all'articolo 11.

Le obbligazioni che venissero eventualmente emesse col vincolo della sovvenzione governativa, esclusivamente per costruzione delle opere contemplate nel presente disciplinare o dichiarate sovvenzionabili sono soggette alla tassa di negoziazione di lire 1,20 ‰ (decimi compresi).

Cessioni e mutui.

Art. 19.

Nel caso di cessione della sovvenzione, o di stipulazione di mutui, o per tutti gli atti relativi all'acquisto od alla espropriazione dei terreni occorrenti, sia per la coltivazione del giacimento che per la costruzione dell'impianto, verrà applicato un solo diritto fisso di una lira con esenzione del diritto proporzionale di registro. (Articoli 48, 49 del decreto Luogotenenziale 9 ottobre 1919, n. 2161).

Esenzioni da imposte.

Art. 20.

Tutti i fabbricati e gli immobili contenuti nell'impianto di cui agli articoli 1 e 3 saranno esenti dalla imposta e sovraimposta fabbricati per dieci anni dalla data della regolare entrata in esercizio determinato come all'art. 8 e tutti i redditi industriali relativi saranno esenti dall'imposta di ricchezza mobile per 5 anni dalla stessa data (Art. 3 del decreto Luogotenenziale 28 marzo 1919, n. 454).

Divieto di cessione.

Art. 21.

Senza il consenso dell'autorità concedente, il concessionario non potrà cedere ad altri nemmeno in parte la concessione sotto pena di decadenza, non riconoscendo l'Amministrazione governativa nei suoi riguardi efficacia alla cessione che, ciò nonostante, fosse intervenuta.

Controversie.

Art. 22.

Tutte le controversie che avessero a sorgere in ordine alle applicazioni dei patti della concessione sia in corso di costruzione sia durante l'esercizio, saranno deferite al giudizio arbitrale inappellabile di una Commissione composta di tre membri nominati uno dalla Ditta concessionaria, uno dal Ministero dei lavori pubblici, ed il terzo, con funzioni di presidente, dal presidente del Consiglio di Stato.

Spese di concessione e di registrazione.

Art. 23.

Tutte le spese inerenti alla concessione sono a carico della Ditta concessionaria. Il presente atto d'obbligo verrà registrato con la tassa fissa di una lira, con esenzione del diritto proporzionale di registro, ai sensi dell'art. 2 del decreto Luogotenenziale 12 febbraio 1919, rispettivamente agli articoli 39 Regio decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161.

Domicilio.

Art. 24.

A tutti gli effetti del presente atto d'obbligo la Ditta concessionaria fissa il proprio domicilio presso la propria sede in Genova, piazza San Siro, n. 10-2.

Impegnatività.

Art. 25.

Il presente atto d'obbligo diviene completamente impegnativo per la Ditta concessionaria all'atto della firma, mentre per l'amministrazione del Ministero dei lavori pubblici non lo sarà se non dopo registrato alla Corte dei conti il rispettivo decreto di approvazione.

Preventivo di costo dell'impianto per la gassificazione di torba con recupero di sottoprodotti e produzione di gas da costruirsi dalla Società anonima di Marcaria in provincia di Mantova.

Trasporto e caricamento della torba	158,000
Impianto di gassificazione	2,000,000
Centrale elettrica per i servizi dell'installazione	635,000
Servizi generali	345,000
Opere murarie e edilizie per l'impianto di gassificazione e per la centrale elettrica	423,000
Magazzino solfato	60,000
Fabbricati diversi, officine, gabinetto chimico	195,000
Fondazione per l'impianto di gassificazione	105,000
Macchinari, officine meccaniche e falegnami	92,000
Pontile, grue, binario per il trasporto della torba dal punto di arrivo all'impianto (quota parte)	100,000
Palazzina uffici e direzione	180,000
Case operaie	500,000
	4,793,000
Quota parte spese pontoni e rimorchiatori	57,000
	4,850,000
Spese di direzione, interessi durante la costruzione, imprevisti per maggiori opere o per aumento di prezzi durante la costruzione	750,000
	5,600,000
Somma da investire in più della sovraimposta esonerata valutata in L. 1,925,000	3,675,000

Preventivo d'esercizio.

Spese:

Torba T. 24.000 a L. 36	864,000
Acido solforico monoidrato quint. 7000 a L. 36	210,000
Operai n. 73 a L. 6000 all'anno cadauno	438,000
Spese generali e tasse	150,000
ateriali di esercizio e manutenzioni	186,000
A mortamenti rinnovamenti industriali e interessi al 12 0[0 su 3,675,000	441,000
	2,289,000

Entrate:

Solfato ammonico quint. 10,000 a L. 120	1,200,000
Catrame quint. 6000 a L. 20	120,000
Energia elettrica K. W. O. 60,000 a L. 0,20	12,000
Gas 22 milioni di mc. pari a 27,500 miliardi di calorie che equiparate a quelle del gas di carbone a 200 lire la tonn. importano 25 lire per milione di calorie e in totale	687,500
	2,019,500
Passività da coprire	269,500

Il ministro dei lavori pubblici
PEANO.

Il numero 1437 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 31 della legge sulle farmacie 22 maggio 1913, n. 468, e 65 del relativo regolamento di esecuzione approvato con R. decreto 13 luglio 1914;

Ritenuto che a causa della guerra molti assistenti farmacisti muniti di patentino non poterono partecipare all'esame pratico per l'abilitazione a sostituire il titolare nell'esercizio delle farmacie all'uopo stabilito nell'autunno 1914 e nell'estate 1915;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Ferme restando tutte le altre disposizioni degli articoli 61 a 65 del regolamento 13 luglio 1919, n. 829, avrà luogo per gli assistenti farmacisti già muniti di « patentino » prima della entrata in vigore della legge 22 maggio 1913, n. 468, i quali aspirano a conseguire il certificato di abilitazione e non poterono prendere parte agli esami nelle due sessioni stabilite del 1914 e del 1915, una nuova sessione di esami contemporaneamente a quella ordinaria delle singole Università nell'autunno 1920.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 1° settembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 1438 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli ufficiali di tutti i corpi della Regia marina abilitati al servizio di aeronavi e di idrovolanti, e la categoria del corpo Reale equipaggi « Forza aerea » costituiscono la « Forza aerea della Regia marina ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi

e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

SECHI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 1439 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 16 del R. decreto 2 maggio 1920, n. 621, che apporta modificazioni al testo unico delle leggi sulla leva marittima, approvato col R. decreto 16 dicembre 1888, n. 5860;

ulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le gratificazioni spettanti ai sottocapi e comuni quali avendo ultimato la propria ferma di leva, rimangono in servizio, dietro loro domanda, con successivi vincoli di ferma di un trimestre, di un semestre o di un anno, risultano dalla seguente tabella:

TABELLA.

Militari delle categorie e specialità	Gratificazione per ferma		
	Trimestrale	Semestrale	Annuale
A) Torpedinieri E., motoristi, palombari in genere	250	550	1200
B) Infermieri, fuochisti A.	150	350	800

Art. 2.

lla spesa relativa sarà provveduto col normale stanziamento del bilancio marina.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

SECHI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 1433. Regio decreto 19 settembre 1920, col quale, sulla proposta del ministro dell'agricoltura, viene approvato il nuovo statuto della Fondazione « Palmiro Martini » per l'istruzione agraria, con sede in Cremona, eretta in Ente morale con Regio decreto 27 settembre 1908, n. CCCCXVI.

N. 1434. Regio decreto 14 settembre 1920, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria e il commercio, viene stabilito il saggio d'interesse sui prestiti contro pegni pel Monte di Pietà di Venezia.

N. 1436. Regio decreto 25 agosto 1920, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, vengono assegnate a varî Comuni le quote governative di concorso per gli anni 1917, 1918 e 1919 per l'integrazione dei bilanci per la diminuzione d'entrata dipendente dalla riduzione dei canoni concessa ai rispettivi appaltatori del dazio consumo, in applicazione dei decreti Luogotenenziali 26 novembre 1916, n. 1599, 4 febbraio 1917, n. 186 e 17 novembre 1918, n. 1751, e del R. decreto 5 giugno 1920, n. 820.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE
del credito, della cooperazione e delle assicurazioni private

Corso medio dei cambi

del giorno 15 ottobre 1920 (art. 39 Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	166 965	New York	25 33
Londra	88 82	Berlino	37 21
Svizzera	405 93	Vienna	8 60
Spagna	362 75	Praga	33 00

Oro 352 16

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	[illegible]
3.50 % netto (1906)	67.38	—
3.50 % netto (1902) . .	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	69.90	—

COMITATO CENTRALE

per gli approvvigionamenti e assegnazione combustibili

Comunicato

PREZZI DELLA BENZINA.

Si rende noto che, per effetto dei cambi, da martedì 19 corr. il prezzo di consegna per quintale di merce nuda sdaziata franca vagone serbatoi costieri viene portato a L. 412,90 per la benzina tipo auto ed a L. 475 per la benzina tipo avio.

Il sottosegretario di Stato
SITTA.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISI.

Il giorno 11 ottobre 1920, in Vallestretta, provincia di Macerata,

è stata attivata al servizio pubblico, con orario limitato di giorno, una ricevitoria fonotelegrafica collegata alla ricevitoria telegrafica di Ussita.

Il giorno 12 ottobre 1920, in Vallinfante, provincia di Macerata, è stata attivata al servizio pubblico, con orario limitato di giorno, una ricevitoria fonotelegrafica collegata alla ricevitoria telegrafica di Castel Sant'Angelo di Visso.

MINISTERO PER L'AGRICOLTURA

Divieto di esportazione.

Essendosi accertata la presenza della fillossera nel comune di Brà, in provincia di Cuneo, è stato, con decreto del 14 ottobre 1920, esteso al detto Comune il divieto di esportazione di talune materie indicate ai nn. 1, 2, 3, 4 dell'art. 10 del regolamento 13 giugno 1918.

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizioni nel personale dipendente:

Direzione generale dei monopoli industriali (Privative).

Con R. decreto dell'11 luglio 1920:

Saltamerenda Lanciotto, ispettore centrale dei Monopoli industriali con l'annuo stipendio di L. 8900, è, a sua domanda, collocato in aspettativa per motivi di famiglia, dal 1° luglio 1920.

Con R. decreto del 5 agosto 1920:

La Rosa Salvatore, segretario nell'Amministrazione dei Monopoli industriali (ramo di servizio Manifatture) con l'annuo stipendio di L. 5300, è, a sua domanda, collocato in aspettativa per motivi di salute, dal 1° agosto 1920 con l'assegno annuo di L. 2650.

Con R. decreto del 18 luglio 1920:

Granata comm. ing. Giuseppe, ispettore superiore tecnico nell'Amministrazione dei monopoli industriali (ramo saline), in aspettati er motivi di famiglia dal 1° aprile 1919, è collocato, a sua domanda, in aspettativa per motivi di salute, a decorrere dal 1° aprile 1920. Al detto comm Granata in applicazione del ruolo tecnico e speciale per gli impiegati dei monopoli industriali approvato con decreto Luogotenenziale 19 giugno 1919, n. 1068, e dell'art. 4 del R. decreto legge 27 novembre 1919, n. 2231, è attribuito lo stipendio annuo di L. 12.200 dal 1° aprile 1919 e di L. 13.000 dal 1° maggio 1919, cessando lo stipendio stesso per tutto il periodo di aspettativa per motivi di famiglia e ridotto dal 1° aprile 1920, ad un assegno pari alla metà dello stipendio per effetto dell'aspettativa per salute.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

CORPO DI COMMISSARIATO MILITARE.

Ufficiali di sussistenza.

Con R. decreto del 14 settembre 1920:

Grazzani Giuseppe, capitano sussistenza, in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio effettivo, dal 29 aprile 1920, con decorrenza assegni dal 1° maggio 1920.

Con R. decreto del 19 settembre 1920:

Giampaolo Ettore, capitano sussistenza, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 28 agosto 1920.

Corpo d'amministrazione.

Con R. decreto del 19 settembre 1920:

Pirrò Cesare, capitano amministrazione, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, dal 27 novembre 1919, l'aspettativa di cui sopra è prorogata.

Perfetti Fortunato, tenente amministrazione, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, dal 28 luglio 1920.

IMPIEGATI CIVILI.

Amministrazione centrale della guerra.

Personale amministrativo.

Con R. decreto del 29 luglio 1920:

Fenoaltea gr. uff. Filippo, direttore capo divisione, cessa dal 16 luglio 1920 di essere comandato presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni rimanendo fuori ruolo per i servizi straordinari dell'Amministrazione militare.

Personale di ragioneria.

Con R. decreto del 29 luglio 1920:

I seguenti ragionieri d'artiglieria di 4ª classe sono trasferiti, a loro domanda, nel ruolo di ragioneria nell'Amministrazione centrale della guerra con lo stipendio annuo di lire 4000, a datare dal 1° agosto 1920 e nominati ragionieri di 4ª classe:

Biribicchi Aldo — De Silva dott. Silvio — Iacolenne Luigi — Vasta Nicolò — Quatrini Francesco — Bongiovanni Clodoveo — D'Andrea Alfredo — Polizzi Celestino — Cuttica Adriano.

Ragionieri geometri del genio.

Con R. decreto del 27 maggio 1920:

Prestia Paolo, primo ragioniere geometra, collocato a riposo, a sua domanda, per anzianità di servizio e per infermità no provenienti da cause di servizio, dal 1° luglio 1920.

Con R. decreto del 25 luglio 1920:

I seguenti periti agrimensori avventizi, sono nominati ragionieri geometri del genio militare, con lo stipendio annuo di L. 4000, dal 16 luglio 1920:

Fraboni Armando — Fornero Giuseppe — Marina Giovanni.

Con R. decreto del 19 settembre 1920:

I seguente ragionieri geometri del genio militare, sono collocatii a datare dal 1° dicembre 1919, nei quadri di classificazione degli stipendi e nella posizione per ciascuno indicata, dal 1° maggio 1919:

Majoli cav. Pirro, stipendio di diritto L. 9240, stipendio di fatto L. 7995.

Poncet Luigi, id. L. 9000, id. L. 6757,50.

Ruffetta cav. Arturo, id. L. 7800, id. L. 6325.

Rufino Armando, id. L. 5920, id. L. 5600.

Il seguente ragioniere geometra del genio militare, il quale ha conseguito la promozione nel periodo dal 1° maggio al 30 novembre 1919 incluso, è collocato, dal 1° dicembre 1919, nel quadro di classificazione degli stipendi, e nella posizione per esso indicata, con la decorrenza dello stipendio stesso dal giorno appresso indicato:

Brizio cav. Gennaro, stipendio di diritto L. 8640, stipendio di fatto L. 6757,50.

Direttore: DARIO VECCHI — Tipografia della Mantellate — TUMINO RAFFAELE, gerente responsabile